

**ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, ANCI LOMBARDIA E STOGIT SPA IN
RELAZIONE ALLA DGR N. 5328 del 20 GIUGNO 2016 CON RIFERIMENTO ALLE
PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER
I GIACIMENTI DI BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR) E
SETTALA (MI).**

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale,
rappresentata da, nella sua qualità dicome da,

E

Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (di seguito **Stogit SpA**), con sede in San Donato Milanese (Mi), Piazza
Santa Barbara, 7, Registro delle imprese Milano, Codice Fiscale 13271380159, Partita IVA
13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445, rappresentata da, nella sua qualità di

NONCHE'

ANCI Lombardia, con sede in Milano, in via Rovello 2, P. IVA 04875270961 e C.F. 80160390151
rappresentata da, nella sua qualità di.....

Premesso che

- Gli stoccaggi del gas rivestono *ex lege* carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale (art. 37, comma 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito nella legge n. 164 in data 11 novembre 2014,); sono inoltre di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
- Il territorio lombardo rappresenta il fulcro del sistema nazionale di stoccaggio del gas, essendovi allocato circa il 40% della capacità nazionale di stoccaggio di gas in sotterraneo (con cinque impianti attivi).

L'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise); le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato (Ministero dello sviluppo economico) d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383).

- Stogit SpA è titolare di concessioni di stoccaggio per i giacimenti di Brugherio (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI) rilasciate con provvedimenti di cui al DM 5 maggio 1999, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre 2016. Stogit SpA è inoltre titolare della concessione di Bordolano, la cui scadenza è al 05 novembre 2031, attualmente non soggetta a proroga.

- Stogit SpA, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto a presentare al Mise le relative istanze di proroga. In attesa del decreto di proroga Stogit SpA gestisce le concessioni in *prorogatio* normativa (ex art. 34 comma 19 L. 17 dicembre 2012, n. 221).
- Le concessioni sono oggetto di procedimenti di proroga avviati dal Ministero, che con note n.17514 del 22 settembre 2014 (Brugherio - MI/MB), n.17507 del 19 settembre 2014 (Ripalta – CR), n. 17508 del 19 settembre 2014 (Sergnano – CR), n. 946 del 19 gennaio 2015 (Settala – MI) ha richiesto alla Regione Lombardia l’espressione dell’intesa.
- Come chiarito dal MiSE nell’ambito del gruppo di lavoro, istituito in ambito CIRM, per la redazione degli Indirizzi e Linee Guida ministeriali del 24 novembre 2014 (in seguito anche solo “ILG”), la disciplina del cosiddetto semaforo contenuta negli ILG non riguarda lo stoccaggio di gas naturale perché tale disciplina concerne unicamente le attività caratterizzate dalla reiniezione di fluidi incompressibili nel sottosuolo e in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio¹.
- Stogit SpA rappresenta che, ferma l’esclusione del c.d. “sistema a semaforo” per le ragioni sopra ricordate, il monitoraggio delle attività di stoccaggio in sottosuolo del gas finalizzato a seguire l’evoluzione nel tempo e nello spazio dell’attività microsismica, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro, viene condotto in conformità alle disposizioni degli ILG oppure con modalità che assicurino effetti equivalenti a quanto stabilito dai predetti ILG definite da Stogit SpA in accordo con la Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) di cui al successivo alinea e meglio descritte nell’Allegato 1 al presente Accordo. Le modalità del monitoraggio attualmente in essere e/o pianificate riportate nel citato Allegato 1, potranno costituire oggetto di rivalutazione a seguito degli esiti della sperimentazione effettuata nella concessione Minerbio Stoccaggio e/o in ragione dell’esperienza che verrà acquisita attraverso le reti realizzate secondo indicazioni degli ILG.
- La valutazione delle reti di monitoraggio, dei progetti di modifica o integrazione delle stesse, il controllo dei dati prodotti e la conformità con le previsioni degli Indirizzi e linee guida ministeriali su richiamati oppure con le modalità equivalenti di cui al precedente alinea, compete alla Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM), soggetto altamente qualificato e organo tecnico dell’autorità competente, il Ministero dello sviluppo economico, e dell’UNMIG, da individuarsi per ciascuna concessione.
- La Regione Lombardia con deliberazione 20 giugno 2016, n. X/5328 “Determinazioni in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010” (di seguito D.G.R. n. 5328/2016) è intervenuta

¹ L’estratto del Protocollo Operativo recita: “Considerato che, su richiesta di Stogit SpA, il MiSE e la RER, sentito il parere del gruppo di lavoro che ha redatto gli indirizzi e Linee Guida, hanno chiarito che negli ILG per ‘reiniezione’ si intende ‘reiniezione di fluidi incompressibili’, e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio, che è trattata separatamente. La sperimentazione preliminare del semaforo, come scritto negli ILG, è da applicare alle sole attività di reiniezione di liquidi e non alle attività di stoccaggio. L’eventuale applicazione del semaforo a tutte le attività di sottosuolo sarà valutata in seguito, anche in base all’esperienza che verrà acquisita attraverso le reti realizzate secondo indicazioni degli ILG e l’applicazione del semaforo alla reiniezione”.

modificando la disciplina normativa di settore contenuta nella DGR VIII/11005 del 13 gennaio 2010, in particolare:

- ✓ è stato aggiornato il quadro delle procedure amministrative regionali per il rilascio, revisioni e proroghe delle concessioni (Allegato A della delibera);
 - ✓ sono state integrate disposizioni coi due nuovi allegati, in riferimento a: (i) le modalità di definizione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B della delibera), ciò al fine di uniformare il regime al quale sono sottoposte le nuove concessioni di stoccaggio che a tutt'oggi operano in base alle normative vigenti alla data del rilascio del titolo concessorio, in carenza delle valutazioni ambientali sito specifiche; (ii) le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C della delibera), allo scopo di dare seguito alle disposizioni introdotte con gli Indirizzi e Linee Guida Ministeriali del 24 novembre 2014, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico in recepimento delle risultanze degli studi effettuati dalla Commissione Ichese, istituita a seguito degli eventi sismici occorsi sul territorio delle Regioni Emilia Romagna e Lombardia del maggio 2012.
- Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit SpA con il presente Accordo intendono regolare il rilascio delle proroghe delle concessioni identificate in premessa e il riconoscimento della somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalità di cui all'allegato B della DGR 5328/2016 e, pertanto, si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze.

Tutto ciò premesso, la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Stogit S.p.A., unitamente dette anche "Parti", convengono quanto segue:

Art. 1 (Validità delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "Accordo").

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Accordo si applica ai procedimenti di proroga in corso relativi agli impianti di stoccaggio di gas in sottosuolo in concessione a Stogit Spa per i giacimenti di Brugherio (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI).

Art. 3 (Impegni delle Parti)

A titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge reg. n. 43/2015, e nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 5328/2016, applicata secondo i criteri di cui all'allegato 2, Stogit SpA deve a Regione Lombardia la somma di euro 10.400.000: parte di tale somma, per un valore complessivo di 1.660.050 euro, verrà corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti, di cui all'articolo 4 del presente Accordo, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali.

L'ulteriore somma di euro 8.739.950 verrà versata da Stogit SpA a Regione Lombardia, che poi provvederà alla ripartizione tra gli Enti titolati al ricevimento, con ciò esauendo ogni adempimento richiesto quanto alla determinazione del quantum economico a carico di Stogit SpA dalle previsioni riguardanti l'attività di stoccaggio in proroga di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 5328/2016 per gli impianti oggetto del presente Accordo.

Regione Lombardia garantisce che gli importi oggetto del presente Accordo, a carico della Stogit SpA, saranno ripartiti e finalizzati ad interventi di compensazione e riequilibrio ambientale secondo i criteri stabiliti dall'allegato B alla DGR 5328/2016, anche tramite ANCI Lombardia.

ANCI Lombardia al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nel rispetto dei criteri stabiliti dall'allegato B alla DGR 5328/2016, promuoverà di concerto con Regione Lombardia e mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i Comuni interessati dalle concessioni, un'azione di regia delle quattro aree territoriali interessate, anche facilitando le attività di implementazione delle reti di monitoraggio di cui all'articolo 4.

La Regione, stante gli impegni di Stogit SpA nascenti dal presente Accordo, si impegna a dar corso al provvedimento di rilascio del parere regionale e ad approvare gli atti di competenza per pervenire all'intesa con lo Stato del DM 21 gennaio 2011, avente ad oggetto la proroga delle concessioni di stoccaggio relative agli impianti di cui all'articolo 2 ivi comprese le autorizzazioni di esercizio ad esse (concessioni) collegate, fermo restando la verifica ai sensi dell'art. 3 del DM 21/1/2011 della corretta esecuzione dei programmi di stoccaggio e degli adempimenti obbligatori derivanti dalle concessioni di competenza ministeriale.

Stogit SpA si impegna a versare la somma concordata di euro 8.739.950 entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto l'espressione del parere favorevole all'intesa.

Nessun ulteriore obbligo e/o somme potranno comunque venire richieste a Stogit SpA per le compensazioni oggetto del presente Accordo e la Regione Lombardia rilascerà quietanza dichiarando che le somme sono versate da Stogit SpA in esecuzione dell'Accordo stesso.

Stogit SpA, fatti salvi i propri diritti, si impegna a dare attuazione alle prescrizioni ed indicazioni conseguenti all'attività del Comitato Tecnico Regionale, Autorità competente per le istruttorie relative agli stabilimenti di soglia superiore soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (ex D.lgs.105/2015), tra i quali rientrano gli impianti oggetti del presente Accordo.

Art. 4 (Monitoraggio e aree di intervento)

Alle concessioni di stoccaggio non è applicabile il c.d. "*sistema a semaforo*" di cui agli Indirizzi e Linee Guida ministeriali del 24 novembre 2014, come meglio specificato in premessa.

Il monitoraggio microsismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per l'attività di stoccaggio viene condotto secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Accordo.

Regione Lombardia ritiene necessario concordare con Stogit Spa un programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente - comprensivo della relativa analisi dei dati - e di rafforzamento delle attività di informazione verso la società civile dei territori interessati, anche attraverso l'istituzione di un sito web dedicato ("Snam per la Lombardia").

A riguardo Stogit SpA ha pianificato una progressiva integrazione delle reti di monitoraggio delle concessioni oggetto di proroga secondo un piano di attività di cui all'Allegato 1.

Il suddetto Piano prevede investimenti nel biennio 2020-2021 aggiuntivi rispetto agli adempimenti previsti da legge, comprensivo di costi di analisi dati e manutenzione per le stazioni aggiuntive, per un valore complessivo di 3.198.197,94 €, che verranno sostenuti da Stogit SpA e in parte riconosciuti da Regione quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi dell'articolo 3 e come meglio specificato all'allegato 2.

Il piano di integrazione delle reti di cui all'Allegato 1 è stato sviluppato in coerenza con il criterio di progettazione utilizzato ai fini dell'implementazione della rete di Minerbio nell'ambito del protocollo di sperimentazione degli ILG approvato da INGV in qualità di SPM.

Nelle more della nomina di una SPM, attività che compete al MiSE secondo art. 9.1 degli ILG, Stogit SpA in modalità proattiva provvederà a far validare le reti di monitoraggio ad un ente universitario/ente di comprovata esperienza in materia.

Nei parchi regionali, di cui alla L.R. n. 86/1983, art.1, c. 1, lett. b), è consentito lo stoccaggio del gas attraverso le opere e le infrastrutture già esistenti alla data del presente atto; tali opere e infrastrutture potranno essere oggetto di manutenzione e di adeguamento alle norme di sicurezza; potranno altresì svolgersi nuove attività di stoccaggio in coerenza con le previsioni della normativa vigente, ivi compresa la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Saranno in qualsiasi caso escluse dalle nuove attività le riserve e i monumenti naturali.

Art. 5 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo si riferisce esclusivamente alla proroga delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo dei giacimenti di BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR) E SETTALA (MI), scadute il 31/12/2016 ed esercitati in condizioni di prorogatio dal 1.1.2017. Ai sensi dell'allegato B della DGR n. 5328/2016, la sottoscrizione del presente Accordo deve precedere l'espressione regionale d'intesa alla proroga di dette concessioni e ha validità - ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 4, primo comma, per la cui validità si rinvia a quanto espressamente indicato

nelle premesse del presente Accordo, ed ultimo comma - fino alla durata delle singole proroghe per impianto, che verranno definite dall'Autorità competente.

Art. 6 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo forma parte integrante e sostanziale di deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

Regione Lombardia, Stogit SpA e ANCI Lombardia si impegnano ad adempiere al presente Accordo, ponendo in essere, a tal fine, quanto nelle rispettive competenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si applicano le disposizioni della D.G.R. n. 5328/2016 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'Accordo si intende risolto in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal medesimo.

Ciascun Ente dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto, misure e regole idonee ad assicurare il rispetto delle Leggi Anticorruzione.

Ciascun Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle "Linee Guida Anticorruzione" di Snam, nonché del "Modello 231" di Stogit SpA (modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato da Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2796 del 31 gennaio 2020. Detti documenti ed eventuali modifiche e integrazioni sono consultabili e stampabili, rispettivamente, sul sito internet www.snam.it e sul sito www.regione.lombardia.it.

Art. 7 (Foro competente e rinvio)

Le eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo verranno devolute al Giudice naturale precostituito per legge. Rimane escluso il ricorso all'arbitrato.

.....li

Regione Lombardia

STOGIT S.p.A.

ANCI Lombardia

ALLEGATO 1

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SISMICO NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER I GIACIMENTI DI BRUGHERIO (MI/MB), RIPALTA CREMASCA(CR), SERGNANO (CR), SETTALA (MI).

Stogit SpA svolge il monitoraggio dell'attività di stoccaggio del gas in tutte le concessioni di cui la società è titolare e attualmente provvede:

1. all'esecuzione dei monitoraggi delle deformazioni plano-altimetriche del suolo in tutte le concessioni di stoccaggio di cui è titolare nel territorio della Regione Lombardia, con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
 - ✓ interferometria SAR con interpretazione di immagini radar satellitari, con acquisizione di dati dal 2003;
 - ✓ strumentazione CGPS per rilevazione dei dati in continuo, già installata presso le centrali di stoccaggio di Brugherio, Ripalta, Sergnano, Settala.
2. all'esecuzione dei monitoraggi delle pressioni di giacimento in tutte le concessioni di stoccaggio di cui è titolare nel territorio della Regione Lombardia, con l'utilizzo delle seguenti metodologie:
 - ✓ misurazioni con alloggiamento permanente o temporaneo di sensori in pozzi opportunamente selezionati;
 - ✓ misurazioni periodiche con profili statici in pozzi opportunamente selezionati.

Per quanto riguarda il monitoraggio microsismico, sono attualmente operative le seguenti reti di monitoraggio:

- ✓ strumentazione di pozzo Brazzuto 2 dir (Concessione "Settala Stoccaggio"), operativa da ottobre 2011 a seguito di prescrizione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – DG RIME, prot. 0019355 del 25 ottobre 2010 e rete di superficie, composta da 3 stazioni, attiva dal settembre 2018;
- ✓ rete di superficie di Sergnano (concessione "Sergnano Stoccaggio"), composta da 3 stazioni, attiva dal novembre 2016;
- ✓ rete di superficie di Ripalta (concessione "Ripalta Stoccaggio"), composta da 3 stazioni, attiva dal giugno 2018.

Rispetto alle reti sopra riportate, Stogit SpA intende realizzare e/o completare, con oneri a proprio carico, le seguenti nuove reti e stazioni di monitoraggio microsismico.

Stogit SpA si impegna, fin da ora, a realizzare e/o completare, con oneri a proprio carico:

- 1) le seguenti nuove reti e stazioni di monitoraggio microsismico:
 - rete di superficie di Sergnano (Concessione "Sergnano Stoccaggio"), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell'intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;

- rete di superficie di Ripalta (Concessione “Ripalta Stoccaggio”), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;
- rete di superficie di Settala (Concessione “Settala Stoccaggio”), composta da n. 5 stazioni, a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021;
- rete di superficie di Cinisello Balsamo (Concessione di Brugherio Stoccaggio), composta da 4 stazioni a copertura dell’intera area della concessione entro il 31 dicembre 2021. Stogit SpA si impegna a sviluppare preliminarmente entro dicembre 2020 uno studio per valutare la fattibilità della rete microsismica di superficie tenuto conto dell’effettivo rumore di fondo;

2) l’integrazione del sistema GPS esistente con una seconda stazione presso ciascun campo di stoccaggio entro il 31.12.2021.

La programmazione di cui sopra potrà essere rivista in relazione alla tempistica riguardante il rilascio e l’acquisizione dei permessi pubblici e privati necessari per le attività suddette; Stogit SpA si impegna a tenere informata sul punto la Regione con comunicazione scritta.

ALLEGATO 2

CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'ENTITÀ DELLA COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO.

Ai sensi dell'allegato B della DGR 5328/2016 è stabilito che:

*“L'entità delle compensazioni ambientali, da corrispondere **mediante contributi economici o la realizzazione di infrastrutture o impianti finalizzati alla riduzione degli effetti ambientali negativi** della nuova infrastruttura energetica o del suo potenziamento o trasformazione, tra cui lo stoccaggio nel sottosuolo del gas naturale, non dovrà essere inferiore, complessivamente, al 2% dell'investimento previsto, comprensivo, per le attività di stoccaggio nel sottosuolo del gas naturale, del valore del cushion gas. In sede di accordo con i soggetti proponenti saranno individuate azioni specifiche per l'approfondimento delle problematiche ambientali interessate dal collocamento sul territorio delle infrastrutture energetiche.*

La Regione, in accordo con tutti gli Enti locali interessati, potrà fungere da rappresentante degli stessi Enti locali, al fine della sottoscrizione degli accordi con i soggetti proponenti. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica dovranno essere indirizzate nella misura del 20% alla Regione, dell'almeno il 40% ai Comuni sede di stabilimento e per la restante parte ai Comuni interessati dalla concessione, proporzionata per il 50% alla superficie coinvolta dalla concessione e per il 50% alla popolazione residente.

*La compensazione per gli impianti esistenti, considerando l'avvenuto ammortamento dell'investimento stesso, viene definita nella misura dell'**1% del valore del cushion gas**.*

Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e la loro qualificazione economica seguiranno le stesse destinazioni e ripartizioni tra i soggetti Regione e Comuni interessati dalla concessione, definite ai punti precedenti per le infrastrutture nuove o il loro potenziamento indicate.”

In riferimento alle concessioni oggetto di proroga, il volume di cushion gas è un dato tecnico del singolo impianto, espresso in milioni di m³, mentre il valore economico di tale risorsa viene calcolato sulla base del valore economico del gas che, a sua volta, è soggetto alle fluttuazioni del mercato.

Il valore economico che si considera per il calcolo delle compensazioni di cui al presente Accordo è la media in c€/m³ del valore dell'anno solare 2019. L'indicatore è il System Average Price (SAP) che corrisponde alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma del mercato gas spot del Gestore Mercati Energetici. Tali dati sono espressi in €/MWh e per ottenere il valore riferito all'unità MW si è ricorso all'utilizzo di un fattore di conversione pari a 10,57275 kWh/Smc, riferito al potere calorifico superiore convenzionale di rete del gas metano.

Il valore economico medio del gas così calcolato è pari a **0,17 c€/m³**.

Concessione	Cushion gas <i>milioni di m³</i>	Valore economico <i>milioni di euro</i>	Compensazione= 1% <i>milioni di euro</i>
Settala	3016	512,7	5,1
Brugherio	791	134,5	1,3
Ripalta	863	146,7	1,5
Sergnano	1467	249,4	2,5
TOTALE	6137²	1.043,3	10,4

Ai sensi della DGR n. 5328/2016 e considerato il valore medio del gas, calcolato come sopra esposto, Stogit SpA deve alla Regione Lombardia quale contributo economico a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale la somma di euro 10.400.000.

Parte di tale somma, quantificata come segue, verrà corrisposta da Stogit mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, specificato all'articolo 4 del presente Accordo, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali.

Stogit ha presentato il dettaglio del piano di investimenti 2020-2021 per tale implementazione delle reti, con le voci delle singole spese, che possono essere sinteticamente espresse in:

- spese per investimenti e partiche autorizzative, comprensive di acquisto/affitto terreni
- manutenzione delle infrastrutture
- costi esterni (consulenza tecnica) e interni (personale interno) di interpretazione dei dati

Totale attività realizzativa (comprensiva dei costi di acquisto terreni)	1.051.037,94 €
---	-----------------------

Totale attività di interpretazione per 5 anni = periodo restante di validità della proroga alle concessioni 2022-2026	2.044.650,00 €
Totale attività di manutenzione per 5 anni = periodo restante di validità della proroga alle concessioni 2022-2026	102.510,00 €

Totale ipotesi quinquennale	3.198.197,94 €
------------------------------------	-----------------------

Rispetto al valore complessivo dell'investimento di Stogit SpA, condiviso con Regione, e vista l'importanza di tali interventi a beneficio del monitoraggio delle attività nonché della sicurezza e dell'informazione delle popolazioni locali, Regione ritiene di poter riconoscere a Stogit SpA, come rientranti nell'entità delle compensazioni e riequilibri ambientali, le voci di spesa relative all'attività esterna di interpretazione dati e di manutenzione dei nuovi sistemi di monitoraggio per il periodo di

² Fonte: Relazioni tecniche annuali sulle condizioni del giacimento e sullo stato degli impianti, inviate a MiSE e UNMIG di Bologna ai sensi del D.D. 4 febbraio 2011 – Art. 20, comma 1 (ultima trasmissione nel 2019 con Prot. n. 220/OPER del 30.04.2019)

validità restante della proroga delle concessioni oggetto del presente Accordo. Tali voci ammontano al valore complessivo di 1.660.050 euro.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui rappresentato, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7 della legge regionale n. 43/2015, Stogit SpA deve versare alla Regione Lombardia la somma di 8.739.950 euro in riferimento alla proroga delle concessioni degli impianti oggetto del presente Accordo.